Allegato numero 1

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI NELL'A.T.C. SV 3

PREMESSA

L'A.T.C. SV 3 persegue le finalità previste all'art. 1 del Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati della Regione Liguria. L'A.T.C. SV 3 nomina un referente per ciascuna Unità di Gestione (U.d.G.), nonché cacciatore di selezione esperto, che possa coadiuvare il tecnico dell'A.T.C. nell'accertamento dei capi abbattuti. Sulla base dei piani di prelievo approvati dalla Regione Liguria, suddivisi per classi di età e sesso, l'A.T.C. SV 3 provvede ad assegnare i capi disponibili ai selecontrollori, ammessi ad una sola Unità di Gestione, che ne facciano richiesta.

Capriolo: Il versamento del contributo annuale di € 15,00 dà diritto all'iscrizione ad una U.d.G. e consente di entrare in graduatoria per l'assegnazione della zona di caccia e dei capi eventualmente previsti dal piano di prelievo.
È previsto un contributo annuale di € 300,00 per tutte le classi, un contributo annuale di € 200,00 per le sole femmine e i piccoli.

Daino: Il versamento del contributo annuale di € 15,00 dà diritto all'iscrizione ad una U.d.G. e consente di entrare in graduatoria per l'assegnazione della zona di caccia e dei capi eventualmente previsti dal piano di prelievo.
Il contributo previsto per ciascuna classe è il seguente: piccolo dell'anno (M0/F0) € 70,00, fusoni e femmine (F1/F2/F3) € 150,00, balestroni € 250,00, palanconi € 300,00.
Non essendo presente un grandissimo quantitativo di daini nell'U.d.G. dedicata e la conseguente difficoltà dei selecontrollori ammessi alla caccia di selezione, per facilitare l'esecuzione del piano di prelievo viene richiesta ai partecipanti un contributo di € 70,00 con il bracciale libero e il conseguente conguaglio a capo abbattuto.
Per l'assegnazione di eventuali altri capi i contributi richiesti vengono dimezzati.
I contributi versati dai selecontrollori saranno finalizzati al pagamento delle attività tecnico-amministrative dell'A.T.C. SV 3 per la gestione della caccia di selezione, a sostenere gli oneri di istruttoria legati al rilascio delle autorizzazioni previste dal Regolamento regionale e ai compiti previsti dalla legge regionale 29/94 art. 22, in particolare quelli legati alla tutela delle attività agro-silvo-pastorali.

1) AMMISSIONE ALL'UNITÀ DI GESTIONE

L'A.T.C. SV 3 stabilisce, in funzione della conformazione del territorio ove è ubicata l'U.d.G., il numero massimo di selecontrollori ammissibili per ogni U.d.G., tenendo sempre conto del rapporto minimo di un selecontrollore ogni 30 ha di territorio agro-forestale.
Nel caso di richieste superiori al numero massimo ammissibile, verrà redatta una graduatoria sulla base dei parametri e punteggi stabiliti dal Regolamento regionale e dalle presenti Disposizioni di attuazione.
La graduatoria sarà utilizzata al fine di non superare il numero massimo di selecontrollori ammessi all'U.d.G. Tale graduatoria sarà stilata fra tutti coloro i quali avranno presentato la domanda di ammissione.

I selecontrollori che non hanno partecipato al numero minimo di operazioni gestionali stabilito dall'A.T.C. SV 3 non saranno ammessi alle U.d.G., salvo quanto previsto dall'art. 8 comma 10 del Regolamento regionale. I casi di soggetti che non hanno partecipato alle operazioni gestionali ed ai monitoraggi stabiliti dall'A.T.C. SV 3 per particolari problematiche personali e/o per problemi di salute comprovati da idonea certificazione medica saranno debitamente e singolarmente valutati dal Comitato di gestione. Le operazioni gestionali sono stabilite annualmente dal Comitato di gestione e le date dei censimenti saranno comunicate a tutti i selecontrollori.
Le operazioni gestionali annullate danno diritto al punteggio, ma non rientrano nel computo minimo delle operazioni gestionali obbligatorie.

2) GRADUATORIA

Al fine della stesura della graduatoria si definiscono i criteri per attribuzione del punteggio, fermo restante il principio previsto dal Regolamento regionale che prevede per i punti a) b) e c) che siano prevalenti rispetto ai punti successivi:

a) per ogni anno di iscrizione e partecipazione alle attività dell'U.d.G. 5 punti, fino ad un massimo di 50 punti;
b) le operazioni gestionali stabilite dall'A.T.C. SV 3 per la gestione della caccia di selezione prevedono, annualmente, l'attribuzione di un punteggio di 25 punti per ciascuna giornata di censimento in battuta e per ciascuna sessione di osservazione. Se la sessione di osservazione è svolta la mattina saranno attribuiti 5 punti aggiuntivi;
c) l'abbattimento dei capi assegnati nelle due stagioni precedenti determina punteggio secondo il criterio sotto indicato:

Capriolo		Abbattuti					
		M0	F0	F1	F2	M1	M2
Assegnati	M0	5	5	-5	-10	-10	-10
	FO	5	5	-5	-10	-10	-10
	F1	-5	-5	10	-5	-10	-10
	F2	-5	-5	0	5	-10	-10
	M1	-10	-10	-10	-10	5	-10
	M2	-10	-10	-10	-10	-5	1

Daino		Abbattuti						
		M0	F0	F1	F2	M1	M2	M3
Assegnati	M0	15	15	-5	-10	-10	-10	-25
	FO	15	15	-5	-10	-10	-10	-25
	F1	-5	-5	10	-5	-10	-10	-25
	F2	-5	-5	-5	5	-10	-10	-25
	M1	-10	-10	-10	-10	15	-10	-25
	M2	-10	-10	-10	-10	-10	5	-25
	M3	-10	-10	-10	-10	-10	-10	5

d) residenza in Liguria: 20 punti;
e) residenza nell'A.T.C. SV 3: 10 punti;
f) voto conseguito all'abilitazione di caccia di selezione espresso in trentesimi, detratto di 18;

g) l’attività venatoria esercitata in una zona diversa da quella assegnata comporta, oltre alla sospensione dell’autorizzazione per un anno prevista dal Regolamento regionale, la perdita di 20 punti nella graduatoria successiva;
h) recidiva nell'errore lieve, nel corso della stessa stagione o in quella successiva: -1 punto;
i) esercizio di caccia di selezione da parte di cacciatori sprovvisti di binocolo e/o cannocchiale: -10 punti;
j) errore di abbattimento compiuto nell'ultima ora di caccia: -1 punto (ulteriore decurtazione di punteggio oltre a quanto previsto al punto c));
k) esercizio di caccia alla cerca con arma carica non in sicura: -10 punti;
l) omessa denuncia di colpo mancato: -10 punti;
m)superamento della distanza massima di tiro: -1 punto.

3) ASSEGNAZIONE DELLE ZONE DI CACCIA

Gli abbattimenti dovranno essere effettuati da appostamento o alla cerca nella zona di caccia assegnata. Detta zona potrà essere richiesta dal selecontrollore non appena saranno resi noti i nominativi degli ammessi all’U.d.G.. In caso di richieste eccedenti la disponibilità dei posti nelle singole zone di caccia, le stesse saranno assegnate secondo i criteri di priorità stabiliti dal Regolamento regionale e delle presenti Disposizioni di attuazione.
Qualora una U.d.G. del capriolo si sovrapponga ad una del daino, l'A.T.C. SV 3, dovendo garantire il rispetto del numero massimo di cacciatori previsti per ogni zona di caccia, prevede che gli iscritti ad entrambe le U.d.G. per capriolo e daino abbiano la priorità nell'assegnazione della zona di caccia.

4) PERIODI DI CACCIA E ASSEGNAZIONE DEI CAPI

L’assegnazione dei capi sarà fatta, compatibilmente alla disponibilità, cercando di evadere le richieste dei selecontrollori nel rispetto della graduatoria prevista dal Regolamento regionale e dalle presenti Disposizioni di attuazione dell’A.T.C. SV 3.
Il selecontrollore è autorizzato ad uscire solo dopo avere versato il contributo di cui all’art. 3 comma 2, lettera f) del Regolamento regionale vigente. I referenti dell’U.d.G. individuati dall’A.T.C. dovranno informare tempestivamente i selecontrollori dell’eventuale raggiungimento del piano di prelievo rispetto a ciascuna classe di sesso e di età e disporre l’immediata interruzione dei relativi abbattimenti inviando SMS e pubblicando l’andamento dei piani di prelievo.

Daino: Il prelievo del Daino si svolge nei periodi previsti dall’art. 35, comma 8, lett. b) della legge regionale n. 29/1994, a partire dal 1° novembre di ogni anno. L’assegnazione dei capi e la sua validità saranno definite compatibilmente alla disponibilità, cercando di evadere le richieste dei selecontrollori, nel rispetto della graduatoria prevista dal Regolamento regionale e dalle presenti Disposizioni di attuazione dell'A.T.C SV 3.

5) CONSEGNA E RESTITUZIONE DEI BRACCIALI

I selecontrollori iscritti all'U.d.G., portando l'attestazione di avvenuto versamento del contributo all’A.T.C. SV 3, potranno ritirare i bracciali e le relative schede di abbattimento, dopo il rilascio dell’autorizzazione regionale.

Tutti i bracciali non utilizzati dovranno obbligatoriamente essere restituiti all'U.d.G. al termine della stagione venatoria e comunque entro 15 giorni dal termine della caccia. In questo caso la scheda biometrica costituirà ricevuta di avvenuta riconsegna del bracciale e dovrà essere timbrata datata e firmata dal referente dell'A.T.C. SV 3.
Nell'eventualità che il selecontrollore smarrisca i bracciali deve farne denuncia all'autorità di PS competente di persona e darne copia a uno dei referenti dell'U.d.G. individuati dall'A.T.C., il quale provvederà alla sostituzione.
Se la pratica del selecontrollore sarà mancante di un qualsiasi documento necessario, l'A.T.C. SV 3 NON consegnerà i bracciali sino al completamento della pratica.

6) USCITE DI CACCIA, DICHIARAZIONE DI COLPO MANCATO O FERIMENTO E DISTANZA MASSIMA DI TIRO

La dichiarazione di uscita deve essere comunicata all'A.T.C. SV 3 tramite telefonata o SMS al tecnico faunistico ed al referente dell'A.T.C. SV3.
Il selecontrollore deve avvisare immediatamente, sempre tramite telefonata o sms, il referente per dichiarare l'avvenuto abbattimento e l'eventuale colpo mancato.
La distanza massima di tiro è di 300 metri.
L'A.T.C. SV 3 stabilisce che le giornate di caccia sono fisse nei giorni di LUNEDÌ, GIOVEDÌ e SABATO.

7) CAMBIO DELLE ZONE

Un selecontrollore che desidera cambiare la zona di caccia può richiederlo solo dopo 5 uscite di caccia al referente dell'U.d.G.

8) CONTROLLO DEI CAPI ABBATTUTI.

L'avvenuto abbattimento dovrà essere immediatamente comunicato tramite telefonata o messaggistica sms al tecnico faunistico incaricato ed al referente dell'U.d.G.
Effettuato l'abbattimento, il capo abbattuto dovrà essere portato al centro di raccolta per i rilievi biometrici.
Il tecnico laureato, o il selecontrollore esperto, referente dell'U.d.G. presente al centro di raccolta compilerà la scheda biometrica in duplice copia rilasciandone una al selecontrollore.
In accordo con l'A.T.C. SV 3, i selecontrollori esperti individuati dall'A.T.C. SV 3 potranno effettuare i controlli biometrici previsti, secondo le modalità definite dal tecnico laureato.
Il selecontrollore esperto non potrà controllare i capi da lui abbattuti.

9) DENUNCIA DI FERIMENTO SENZA IL RECUPERO

Il selecontrollore che si rendesse conto di aver ferito un capo, in caso di mancato recupero è obbligato a segnalarlo nel più breve tempo possibile ai referenti dell'A.T.C. SV 3, i quali potranno attivare il gruppo cinofilo di recupero, secondo quanto stabilito dal Regolamento regionale del 12 aprile 2016 n. 3, art. 11, comma 2.
Se il capo verrà ritrovato sarà restituito al selecontrollore che lo ha ferito.

10) ACCOMPAGNAMENTO

L’A.T.C. SV 3 può disporre l’accompagnamento dei selecontrollori ammessi ai sensi dell’art. 10, comma 3 del Regolamento regionale.

La qualifica di “Accompagnatore” può essere conferita dall’A.T.C. SV 3 ai selecontrollori esperti e ai selecontrollori che abbiano una anzianità di almeno tre stagioni venatorie nelle U.d.G. dell’A.T.C. SV 3, avendo realizzato l’abbattimento corretto di almeno 3 capi per specie.

Il Comitato di gestione dell’A.T.C. SV 3 ha facoltà di non nominare o di revocare la nomina di un accompagnatore per giustificato motivo.

11) ISCRIZIONE ALL'UNITÀ DI GESTIONE

L'iscrizione dei selecontrollori aventi i requisiti ad una U.d.G. è confermata con il versamento del contributo previsto dalle presenti Disposizioni di attuazione, da eseguirsi entro il 30 di aprile. I selecontrollori che si iscrivono per la prima volta o quelli che intendono cambiare U.d.G. rispetto alla scelta della stagione precedente dovranno presentare domanda d'iscrizione entro il 30 aprile, spedendola tramite R/R al seguente indirizzo:

AL PRESIDENTE A.T.C. SV 3 - Via Martiri della Libertà, 17014 Cairo Montenotte (SV)

12) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

I selecontrollori ammessi al piano di abbattimento dovranno sottoscrivere l'accettazione al Regolamento regionale e delle presenti Disposizioni di attuazione facendo pervenire il modulo predisposto debitamente firmato.

13) RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non previsto si fa riferimento alle vigenti norme e alle disposizioni regolamentari emanate dalla Regione Liguria.